




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 33/2016 DEL 19/04/2016

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenza esecutiva TAR LECCE, Sezione Seconda, n. 483/2016.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenza esecutiva TAR LECCE, Sezione Seconda, n. 483/2016.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)


1. *Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

In merito alla copertura finanziaria del debito, si precisa che la Sezione GFS ha provveduto ad accantonare la somma di € 2.619.803,84 così come risultante dal Bilancio di Esercizio della GSA 2014, adottato con AD n.20/2015 approvato con DGR 2315/2015, giusto capitolo 741084, proprio in considerazione della elevata probabilità di soccombenza nel giudizio, con riferimento specifico alle prestazioni indifferibili ed urgenti, accantonamento da utilizzare per la copertura del debito fuori bilancio la cui legittimità con la presente legge si viene a riconoscere.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, si è proceduto all'impegno di dette risorse con AD 76/168/2015.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE: € 2.619.803,84

Generalità del creditore: Azienda Ospedaliera Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinale G. Panico";

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tar Puglia – Lecce – Sezione Seconda – n. 483 del 16 marzo 2016. Liquidazione somme in favore dell'Azienda Ospedaliera Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinale G. Panico" di Tricase (LE);

Importo del debito fuori bilancio: € 2.619.803,84;

Relazione sulla formazione del debito: con ricorso notificato in data 30 aprile 2015, l'Azienda Cardinale "G. Panico" ha adito il TAR Lecce per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla remunerazione di tutte le prestazioni erogate dalla stessa azienda nell'esercizio 2011 ed eccedenti il tetto di spesa ovvero, in via gradata, quantomeno di quelle di P.S. ed Emergenza/Urgenza.


L'Azienda ha chiesto che la Regione riconoscesse che la spesa sopportata per le prestazioni di Emergenza/Urgenza fosse pari ad € 7.029.803,84, così come certificato dalla ASL LE, e che venisse quindi riconosciuto un extra tetto pari ad € 2.619.803,84, considerando che il budget previsto e riconosciuto dal DIF 2011 all'Azienda Ospedaliera "Cardinale G. Panico", relativa alle prestazioni di Emergenza/Urgenza, era pari ad € 4.410.000,00.

Con sentenza n. 483 del 16 marzo 2016, trasmessa a questa Sezione dall'Avvocatura regionale con nota AOO_024/4063 del 22 marzo 2016, il TAR Lecce ha accolto parzialmente la domanda formulata dall'Azienda Ospedaliera "Cardinale G. Panico" disponendo che la Regione provveda al "*...pagamento delle prestazioni indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 2041 e riconosciute come tali dall'ASL*".

La sentenza non sarà oggetto d'appello in quanto, sulla medesima questione, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi con riferimento alle prestazioni extra – tetto relative alle annualità 2009 e 2010, rispettivamente con le sentenze n. 2591 del 20 maggio 2014 del Consiglio di Stato e con la sentenza n. 2072 del 1 agosto 2014 del TAR Lecce.


Le citate sentenze hanno sancito il diritto al riconoscimento e alla liquidazione di erogazioni extra – tetto nei confronti delle aziende ospedaliere nelle ipotesi di "*... prestazioni di pronto soccorso indifferibili, per le quali non c'è tempo di chiedere permessi o nulla osta ... allorché la ASL riconosca, a posteriori, che non si poteva fare altrimenti*".

E' chiaro che, in assenza di mutamenti giurisprudenziali, si può ragionevolmente ritenere che una eventuale impugnazione della sentenza vedrebbe l'Amministrazione molto probabilmente soccombente.




In ragione di ciò, si ritiene di dover procedere al pagamento delle somme relative alle prestazioni indifferibili ed urgenti erogate nell'esercizio 2011 dall'Azienda Ospedaliera "Cardinale G. Panico" come riconosciuto in sentenza, e come attestato dalla ASL LE con nota prot. 2014/0195540 del 24 dicembre 2014, acquisita agli atti di questa Sezione giusto prot. AOO_168/11 del 7 gennaio 2015, e riconoscere pertanto la legittimità del debito fuori bilancio rinveniente dalla sentenza esecutiva del Tar Lecce n. 483/2016 per complessivi € 2.619.803,84.

Il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale

(Caterina Angiolillo)


Il Presidente

(Michele Emiliano)

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il seguente debito relativo al pagamento di debiti fuori bilancio in ottemperanza a sentenza esecutiva:

1. Sentenza Tar Puglia – Lecce – Sezione Seconda – n. 483 del 16 marzo 2016. Liquidazione somme riconosciute in sentenza per complessivi € 2.619.803,84

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione al residuo passivo anno di formazione 2015 - Missione 13 Programma 1 Piano dei conti finanziario 1.4.1.2, codice UE 08, CRA 25.08 del capitolo 741084 giusto impegno assunto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

